

OGGETTO: Disposizioni preliminari per l'attuazione dell'Ordinanza Presidenza del Consiglio dei Ministri n.3274 del 20 marzo 2003 "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica".

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il d.lgs 31 marzo 1998 n.112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.59" e, in particolare, l'art. 93, comma 1, lettera g) concernente le funzioni mantenute allo Stato in materia di criteri generali per l'individuazione delle zone sismiche e di norme tecniche per le costruzioni nelle medesime zone, sentita la conferenza unificata ai sensi del comma 4, nonché l'art. 94, comma 2, lettera a) recante l'attribuzione di funzioni alle Regioni e agli Enti Locali in materia di individuazione delle zone sismiche, formazione e aggiornamento degli elenchi delle medesime zone;

VISTA la l.r. 5 gennaio 2000 n.1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs n.112/98" che all'art.3, comma 2 lettera h) e comma 108 lettera d) pone in carico alla Regione le funzioni concernenti le zone sismiche e loro individuazione nonché formazione ed aggiornamento degli elenchi delle zone medesime;

VISTA l'Ordinanza 20 marzo 2003 n°3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri "Primi elementi in materia di criteri generali per la classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per le costruzioni in zona sismica" pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 del 8 maggio 2003;

DATO ATTO che l'articolo n.1 della citata Ordinanza, nelle more dell'espletamento degli adempimenti di cui all'art. 93 del d.lgs. 31 marzo 1998, n.112 e ferme restando le competenze delle Regioni e degli Enti Locali di cui all'art. 94 del medesimo decreto legislativo, contiene l'approvazione di 4 allegati tecnici relativi a :

- ❑ "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche – individuazione, formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone" (allegato 1);
- ❑ "Norme tecniche per il progetto, la valutazione e l'adeguamento sismico degli edifici" (allegato 2);
- ❑ "Norme tecniche per il progetto sismico dei ponti" (allegato 3);
- ❑ "Norme tecniche per il progetto sismico delle opere di fondazione e sostegno dei terreni" (allegato 4);

CONSIDERATO che al punto 3 "Prima applicazione" dell'allegato A facente parte dell'allegato 1 dell'Ordinanza medesima, tutti i Comuni della Regione Lombardia,, come da allegato alla presente deliberazione, sono suddivisi nelle diverse categorie (ora "zone") sismiche secondo il seguente prospetto riassuntivo:

Provincia di	Zona 1	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Bergamo	=	4	85	155
Brescia	=	32	116	58
Como	=	=	=	163
Cremona	=	4	=	111
Lecco	=	=	=	90
Lodi	=	=	=	61
Mantova	=	=	21	49
Milano	=	=	=	188
Pavia	=	1	16	173
Sondrio	=	=	=	78
Varese	=	=	=	141
Totale	=	41	238	1267

Rif. ISTAT 2001

DATO ATTO che questa nuova classificazione, seppur con carattere di provvisorietà fino alla predisposizione di una nuova mappa di riferimento a scala nazionale, sostituisce quella precedente di cui al Decreto Ministeriale dei Lavori Pubblici 5 marzo 1984 “Dichiarazione di sismicità di alcune zone della Regione Lombardia” attraverso il quale si dichiaravano di II Categoria sismica, quarantuno Comuni suddivisi in quattro Province, come di seguito indicato: Bergamo=4, Brescia=32, Cremona=4 e Pavia=1;

VISTO l’articolo 2, comma 2 dell’Ordinanza citata nel quale si dà la possibilità, per non oltre 18 mesi, di continuare ad applicare le norme tecniche vigenti, fatti salvi sia gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ;

RILEVATA la necessità di introdurre la progettazione antisismica e l’applicazione delle nuove norme tecniche di cui agli Allegati 2,3,4 dell’Ordinanza, con gradualità e dopo un adeguato periodo di formazione dei tecnici e dei progettisti a cura delle rispettive associazioni di categoria e Ordini Professionali ;

RITENUTO quindi di avvalersi della possibilità di posticipare l’entrata in vigore delle nuove norme per un periodo di 18 mesi, introducendo un regime transitorio che preveda l’applicazione delle norme previgenti ;

VISTO l’articolo 2, comma 1, dell’Ordinanza citata nel quale, in zona 4, è lasciata facoltà alle Regioni di introdurre o meno l’obbligo della progettazione antisismica ;

RILEVATO che secondo la nuova classificazione, per la parte riferita al territorio regionale, sono 1267 i Comuni classificati in zona 4 e che in questi Comuni il livello di pericolosità sismica è comunque molto basso ;

CONSIDERATO che è condivisibile la finalità generale dell’Ordinanza di aumentare la sicurezza sul territorio nazionale in ordine agli eventi sismici e che si deve comunque garantire la massima sicurezza possibile sia per gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ;

RITENUTO quindi di applicare nella zona 4 le norme tecniche allegata all'Ordinanza esclusivamente per gli edifici strategici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso ;

CONSIDERATO che l'art.18 della Legge 2 febbraio 1974, n.64 non prevede l'obbligo dell'autorizzazione all'inizio dei lavori nelle zone a bassa sismicità ;

VISTA la nota esplicativa dell'Ordinanza 3274 pubblicata sul sito internet dell'Ufficio Servizio Sismico Nazionale del Dipartimento della Protezione Civile, comunicata per via telematica a tutte le Regioni in data 6 giugno 2003, dove la zona 3 corrisponde ad una classificazione di "bassa sismicità";

RITENUTO necessario precisare che per zone a "bassa sismicità" per le quali non sono applicabili le procedure autorizzative ex legge 64/74 e quindi di controllo di cui alla L.R. 46/85 e regolamento attuativo, debbano intendersi tutti i Comuni ricadenti nella zona 3 e nella zona 4, secondo quanto stabilito dalla nuova classificazione sismica di cui all'Ordinanza n. 3274;

RITENUTO pertanto di non dover istituire, in zona 3 e in zona 4, le commissioni di verifica sull'osservanza delle norme sismiche di cui alla legge regionale 46/85 e regolamento di attuazione, fermo restando l'obbligo dell'applicazione della norme tecniche allegata all'Ordinanza;

VISTO l'articolo 2, comma 3 e 4 dell'Ordinanza citata nei quali è fatto obbligo di procedere a verifica, da effettuarsi a cura dei rispettivi proprietari, entro 5 anni, ai sensi delle norme allegata all'Ordinanza, degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, e degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso, disponendo inoltre che, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore dell'Ordinanza, le Regioni definiscano, per quanto di loro competenza, un programma temporale delle verifiche stesse;

RITENUTO opportuno:

- di sviluppare il suddetto programma in due fasi distinte, comprendenti rispettivamente una analisi di vulnerabilità preliminare e successive verifiche tecniche;
- di sviluppare, come richiamato all'art. 2, comma 3 della citata Ordinanza, il programma temporale delle verifiche prioritariamente per la zona 2, e contestualmente anche per la zona 3, al fine di assicurare un significativo aumento della sicurezza nei territori dei comuni sismici;
- di realizzare, per ragioni di uniformità tecnica e per le professionalità acquisite, la prima fase del programma a cura della Regione Lombardia;

RITENUTO inoltre di rimandare a successivi provvedimenti della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile l'adozione del programma delle verifiche di cui ai punti precedenti e la definizione puntuale di una lista tipologica sia degli edifici strategici e delle opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia degli edifici e delle opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;

VISTA la l.r. 24 novembre 1997 n.41 “Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti” nonché la d.g.r. 29 ottobre 2001 n.7/6645 “Approvazione delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell’art. 3 della l.r. 41/97” che al punto 2.2 prevede “Particolari norme per i Comuni classificati in zona sismica”;

RILEVATA la necessità di rivedere gli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici in prospettiva sismica e che tale revisione vada effettuata secondo la citata direttiva, laddove non sia già stata effettuata, ad esclusione, in via transitoria, dei Comuni attualmente classificati in zona 4;

VAGLIATE e assunte come proprie le predette considerazioni;

Su proposta dell’Assessore al Territorio e Urbanistica e dell’Assessore alla Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile

a voti unanimi espressi nelle forme di legge

DELIBERA

1. di recepire, in via transitoria e fino a nuova determinazione ai sensi dell’art. 3, comma 2 lettera h) e comma 108 lettera d) della l.r. 5 gennaio 2000 n.1 “Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs n.112/98” , l'elenco delle zone sismiche della Regione Lombardia - allegato A come parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, come previsto al punto 4 "Aggiornamenti" dell’Allegato A facente parte dell’allegato 1 dell’Ordinanza 20 marzo 2003, n°3274 della Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2. di lasciare facoltà per un periodo di tempo non superiore a 18 mesi dalla data di entrata in vigore dell’Ordinanza medesima, per le ragioni espresse in premessa, di continuare ad applicare la classificazione e le norme tecniche vigenti, fatti salvi sia gli edifici e le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile, sia gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
3. di disporre che nella zona 4 le norme tecniche di cui all’Ordinanza si applichino esclusivamente per gli edifici strategici e per le opere infrastrutturali la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale ai fini di protezione civile e per gli edifici e le opere infrastrutturali che possano assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un eventuale collasso;
4. di indicare le zone 3 e 4 quali zone a “bassa sismicità”, pertanto escluse dall’applicazione delle procedure di controllo previste dalla L.R. 46/85 e Regolamento attuativo, fermo restando l’obbligo dell’applicazione, in fase di progettazione, delle norme tecniche allegate all’Ordinanza n. 3274, secondo le modalità indicate dall’Ordinanza stessa e dalla presente deliberazione;
5. di sviluppare, per quanto espresso in premessa, il programma temporale delle verifiche di cui all’art. 2, comma 4, della citata Ordinanza in due fasi distinte, comprendenti una analisi

- di vulnerabilità preliminare e successive verifiche tecniche, e di sviluppare il programma stesso prioritariamente per la zona 2 e per la zona 3;
6. di disporre, per quanto espresso in premessa, che la prima fase del programma temporale delle verifiche venga realizzata a cura della Regione Lombardia;
 7. di disporre che con successivi provvedimenti della Direzione Generale Sicurezza, Polizia locale e Protezione Civile si proceda alla definizione puntuale del programma temporale delle verifiche e all'individuazione delle tipologie degli edifici e delle opere infrastrutturali da sottoporre a verifica;
 8. di disporre che i Comuni classificati sismici rivedano gli studi geologici di supporto agli strumenti urbanistici in prospettiva sismica e che tale revisione vada effettuata secondo i disposti del punto 2.2 "Particolari norme per i Comuni classificati in zona sismica" della d.g.r. 29 ottobre 2001 n.7/6645 "Approvazione delle direttive per la redazione dello studio geologico ai sensi dell'art. 3 della l.r. 41/97", laddove non sia già stata effettuata, ad esclusione, in via transitoria fino alla revisione degli strumenti urbanistici, dei Comuni attualmente classificati in zona 4 ;
 9. di pubblicare la presente deliberazione e l'elenco allegato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.

IL SEGRETARIO